



Rassegna Stampa
mercoledì 01 febbraio 2017

TEMI D'INTERESSE

SOLE 24 ORE	01/02/2017	35	Retribuzione giornaliera, confermato il minimale <i>Redazione</i>	3
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	01/02/2017	15	Pensione, così scatta la reversibilità <i>Fabio Venanzi</i>	4

TEMI D'INTERESSE

2 articoli

- Retribuzione giornaliera, confermato il minimale
- Pensione, così scatta la reversibilità

Dipendenti. Valore a 47,68 euro

Retribuzione giornaliera, confermato il minimale

L'Inps, con la circolare 19/2017, rende noti i minimi retributivi giornalieri per il calcolo di tutte le contribuzioni. Visto l'andamento dell'inflazione, sono confermati i valori 2016.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello

previsto dal contratto collettivo.

Questa previsione del Dl 338/1989 vincola anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva. Il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (501,89 euro).

La rivalutazione, in base alla leg-

ge 208/2015, non può essere negativa, anche in presenza di un indice Istat negativo.

Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per il 2016 e il 2015, accertata dall'Istat sia pari a -0,1%, la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016. Il minimale di retribuzione giornaliera resta quindi a 47,68 euro. La retribuzione giornaliera minima per le retribuzioni convenzionali è 26,49 euro.



Peso: 5%

Gli assegni. Il 60% al partner unito civilmente: l'Inps ipotizza entro il 2033 almeno 50mila coppie omosessuali con vincolo

Pensione, così scatta la reversibilità

Fabio Venanzi

■ Il regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha i suoi riflessi anche in ambito pensionistico. Infatti, come previsto dalla norma, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le parole coniuge, coniugi, o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile.

Alla fine dello scorso anno, con il messaggio 5171/2016, l'Inps ha dettato specifiche disposizioni precisando che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.

In materia di coppie dello stesso sesso, le uniche informazioni statistiche ufficiali sono quelle prodotte in occasione del 15esimo Censimento generale della popolazione (2011). Il numero è poco più di 7.500 coppie. Tuttavia l'Istat ha sottolineato che il dato è sottostimato, in quanto riesce a catturare solo quelle coppie che hanno scelto di dichiarare il loro status e la loro relazione af-

fettiva e di convivenza.

L'Inps ipotizza, sulla scorta dei dati in possesso dell'Istituto e dei dati demografici degli altri Stati come la Germania, che presenta una legislazione analoga a quella italiana, che entro il 2033 le unioni civili tra persone dello stesso sesso riguarderanno 50mila coppie. Il decesso di una delle parti che compongono l'unione civile comporterà l'erogazione di una pensione indiretta all'altro componente rimasto in vita, pari al 60 per cento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato al de cuius al momento del decesso.

La pensione - detta indiretta ai superstiti - si consegue con almeno quindici anni di contributi, oppure con almeno cinque anni di contributi, di cui tre nell'ultimo quinquennio.

Le pensioni calcolate con le regole del sistema contributivo (e quindi che riguardano lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) non sono - per legge - integrate al minimo (per il 2017 l'importo è pari a 501,89 euro). Ne consegue che saranno messe in pagamento, qualunque sia l'importo determinato. Tale pensione subisce una riduzione percentuale nell'ipotesi in cui il reddito del percipiente dovesse risultare superiore a tre volte, ma inferiore a quattro volte il trattamento minimo (oltre 19.573,71 e fino a 26.098,28). In questa

ipotesi la riduzione è del 25 per cento e sale al 40 per cento, qualora il reddito personale dovesse risultare superiore a quattro volte il trattamento minimo e fino a 32.622,85. Per importi superiori, la riduzione è del 50 per cento.

Le riduzioni non operano qualora tra i superstiti siano presenti figli minori, studenti o inabili, anche in concorso con il coniuge. Trovano invece applicazione in presenza del solo coniuge (o componente dell'unione civile), di genitori, o fratelli e sorelle. Inoltre, con riferimento ad alcune prestazioni, qualora il parametro di riferimento dovesse essere il reddito coniugale (come è il caso di alcune integrazioni al trattamento minimo), ne conseguirà che si dovrà tener conto di tutti i redditi percepiti da entrambi i componenti dell'unione civile.

Analogo discorso anche per la concessione dell'assegno sociale dove, in presenza dell'unione civile, dovrà essere considerato il reddito del pensionato coniugato.



Peso: 20%